

IMU ANNO 2013

L'imposta municipale propria, in vigore dal 1° gennaio 2012 per effetto dell'art. 13 del Decreto-legge n. 201/2011, è stata oggetto di una serie di modificazioni normative di particolare rilievo sia per le modalità e i termini di pagamento del tributo, sia per la presentazione della dichiarazione. Per il corretto calcolo dell'IMU 2013 occorre inoltre tenere presenti alcune disposizioni già contenute nel Decreto-legge 201/2011 citato, in vigore tuttavia solo dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Per agevolare gli adempimenti dei contribuenti si offre una **sintesi dei principali provvedimenti normativi** approvati in materia di Imposta municipale propria e delle circolari e risoluzioni ministeriali esplicative sull'argomento. Eventuali ulteriori modificazioni della disciplina IMU saranno tempestivamente rese pubbliche attraverso questo sito *internet*.

1. Quota per lo Stato e quota per il Comune

La [Legge 24 dicembre 2012 , n. 228](#) **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)** all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha **soppresso la riserva allo Stato** della quota di IMU inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011. Pertanto per il versamento dell'IMU 2013 **non sarà più necessario suddividere l'imposta in due codici tributo**, uno per il Comune ed uno per lo Stato, **per tutti gli immobili ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale "D"**, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo.

2. Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" – anno 2013

La [Legge 24 dicembre 2012 , n. 228](#) **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)**- all'articolo 1, comma 380, lettera f) ha riservato allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

La successiva lettera **g)** del medesimo comma 380 prevede che "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale **D"** . **Il maggiore gettito derivante dall'incremento dell'aliquota è destinato al Comune.**

La [risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2013, n. 5/DF](#) fornisce chiarimenti in merito alle modificazioni introdotte dalla legge di stabilità e in particolare con riguardo alle norme entrate in vigore dal 1° gennaio di quest'anno.

[Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24" e "F24 EP" dell'IMU](#)

L'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 33/E del 21 maggio 2013](#), a cui si rinvia, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i soli per i quali occorre **distinguere la quota da versare allo Stato da quella destinata al Comune.**

3. Moltiplicatore per gli immobili della categoria catastale "D" – anno 2013

Si rammenta che a norma dell'art. 13, comma 4, lettera d) del D.L. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il moltiplicatore da applicare, ai fini della determinazione del valore, alla rendita catastale degli immobili di categoria "D" è elevato da 60 a **65**, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.

4. IMU – Dichiarazione

L'articolo 10, comma 4, del **Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35** ha modificato il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU, inizialmente prevista [dall'art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201 del 2011](#) entro novanta giorni dalla data di inizio del possesso o dal verificarsi di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il suddetto decreto ha fissato il nuovo termine **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in materia con la [circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013](#)

Art. 12-ter del D.L. 201/2011, come modificato dall'articolo 10, comma 4, del [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#)

5. Sospensione del versamento dell'acconto IMU 2013

Nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 è stato pubblicato il [decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54](#) il cui articolo 1 ha **sospeso il versamento dell'acconto 2013 dell'imposta municipale propria** per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, **esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);**
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- terreni agricoli di cui al comma 5 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- fabbricati rurali (sia abitativi sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola) di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 27 giugno 2012 **sono stati assimilati all'abitazione principale:**

- le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, convertito in L. 44/2012 (coniuge che risulta assegnatario a titolo di diritto di abitazione, ai soli fini IMU, della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate.

Come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, considerata la finalità del legislatore di assicurare, comunque, un regime di favore per l'abitazione principale e relative pertinenze, si deve concludere che, sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta per l'anno 2013, sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l'assimilazione in questione determina l'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze, compresa, quindi, **la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU.**

Si rammenta che ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, la sospensione del versamento dell'acconto IMU è disposta nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

L'articolo 2 dello stesso decreto-legge prevede poi una "clausola di salvaguardia", in base alla quale, in caso di mancata adozione della riforma secondo i criteri stabiliti nello stesso articolo entro la data del 31 agosto

2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e **il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.**

6. Modalità di pagamento dell'acconto IMU 2013 entro il 17 giugno e codici tributo

[CALCOLA LA TUA IMU on line \(ANUTEL\)](#)

Per il pagamento dell'acconto occorrerà versare il 50% dell'IMU calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente, ovvero quelle approvate dal **Consiglio Comunale** in data **27 giugno 2012**, con la **Deliberazione n. 66** pubblicata anche in questo sito *internet*, ovvero:

- **0,5 per cento** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (il cui versamento in acconto non è stato sospeso) con detrazione dell'imposta pari a euro 200,00 a cui si aggiunge la maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, a condizione che questo dimori abitualmente e sia residente anagraficamente; la maggiorazione non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- **1,06 per cento** per tutti gli altri immobili.

L'acconto IMU 2013 deve essere versato attraverso il modello F 24 utilizzando i seguenti codici:

- **Codice tributo "3912"** – Per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9;
- **Codice tributo "3916"** – Per le aree fabbricabili;
- **Codice tributo "3918"** – Per gli altri fabbricati.

Attenzione: come precisato al **punto 2**, la ripartizione dell'imposta da versare fra Stato e Comune deve essere effettuata **esclusivamente** per gli immobili accatastati nella categoria "D". **Dal 1° gennaio 2013** il moltiplicatore da utilizzare per il calcolo del valore del fabbricato passa per tali immobili **da 60 a 65** (ad eccezione della categoria D5 per la quale era già pari a 80 lo scorso anno).

Il versamento dell'acconto per gli immobili appartenenti alla categoria catastale "D" va effettuato utilizzando i seguenti codici:

- **Codice tributo "3925"** – per IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- **Codice tributo "3930"** – per IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, dell'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", si istituiscono i seguenti codici tributo :

- **Codice tributo “359E”** – per IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- **Codice tributo “360E”** – per IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

Per ulteriori chiarimenti in materia di pagamento della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2013 si rinvia alla [circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 23 maggio 2013](#)

E’ data facoltà al contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2013.